

Regione Friuli - Venezia Giulia

**Decreto del 28 maggio 2010, n. 116 Pres.**

Bollettino Ufficiale Regionale del 9 giugno 2010, n. 23

LR 24/2009, art. 9, commi 18, 49 e 50. Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).

---

**Preambolo**

**IL PRESIDENTE**

Vista la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)";

Visto in particolare l'articolo 9, comma 48, il quale prevede il sostegno della Regione per l'inserimento lavorativo, anche a tempo determinato, di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali tramite iniziative di lavoro di pubblica utilità prestato a favore di Amministrazioni pubbliche;

Visto il comma 49 del medesimo articolo 9, secondo cui con regolamento regionale sono determinati i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime;

Considerato che il regolamento regionale di cui al sopra citato articolo 9, comma 49, della legge regionale 24/2009 non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, commi 5 e 6, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro", in quanto gli interventi previsti dal regolamento medesimo costituiscono attuazione diretta della citata disposizione della legge regionale 24/2009 e non del Programma triennale regionale di politica del lavoro 2010 - 2012, annualità 2010, approvato in via preliminare con propria deliberazione 6 maggio 2010, n. 864, nel quale sono menzionati al solo fine di compendiare l'attività dell'Amministrazione regionale a favore dei soggetti svantaggiati;

Sentita la Commissione regionale per il lavoro, di cui all'articolo 5 della legge regionale 18/2005, che nella seduta del 16 aprile 2010 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2010, n. 945, con la quale è stato approvato il "Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 - Legge finanziaria 2010";

Visto il decreto del Direttore centrale lavoro, università e ricerca 24 maggio 2010, n. 1100, con il quale sono state apportate le seguenti correzioni di errori materiali ed inesattezze al testo del predetto Regolamento, approvato con la sopra citata deliberazione della Giunta regionale 945/2010:

- al comma 3 dell'articolo 1, le parole "di cui ai comma 2" sono sostituite dalle parole "di cui al comma 2";
- al comma 1 dell'articolo 16, la parola "art." è sostituita con la parola "articolo";

Decreta

**Articolo Unico: [Emanazione del "Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50 della l...**

1. E' emanato, per le motivazioni esposte in premessa, il "Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)" nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)**  
**Allegato 1 Articolo 1: Articolo 1 Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento definisce i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità, i criteri e le modalità per il sostegno delle medesime , ai sensi dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010) e in conformità con quanto stabilito dalla normativa comunitaria di riferimento ai sensi dei seguenti regolamenti:
  - a) regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
  - b) regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
  - c) regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.
2. Al fine di sostenere l'inserimento lavorativo anche a tempo determinato di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali, la Regione Friuli Venezia Giulia:
  - a) assicura in via temporanea una occupazione a lavoratori privi di lavoro e di reddito da lavoro;
  - b) riconverte in senso produttivo la spesa assistenziale nella direzione dell'attivazione dell'occupabilità di persone in condizioni di relativo svantaggio sul mercato del lavoro in adesione ai principi di coesione sociale e della responsabilità etico sociale delle imprese;
  - c) incentiva il sostegno e l'accesso a quei servizi che, nell'interesse generale, svolgono un ruolo preventivo e di coesione sociale, promuovendo i valori comuni dell'Unione che comprendono in particolare un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente, come espressamente riconosciuti dall'Unione nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
  - d) promuove e sostiene l'impegno convergente delle istituzioni pubbliche e del tessuto produttivo locale a favore del lavoro in coerenza con le indicazioni strategiche del Programma operativo del Fondo Sociale Europeo 2007 - 2013.
3. Per le finalità di cui al comma 2 la Regione Friuli Venezia Giulia trasferisce ai soggetti proponenti di cui all'articolo 2 le risorse necessarie per la realizzazione dei progetti territoriali per lavori di pubblica utilità, nella misura di cui all'articolo 10 nei limiti della disponibilità di cui all'articolo 13.

**Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)**  
**Allegato 1 Articolo 2: Articolo 2 Soggetti proponenti**

1. Sono soggetti proponenti di iniziative di lavoro di pubblica utilità le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) aventi sede o uffici periferici nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, che promuovono iniziative di lavoro di pubblica utilità.

**Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)**  
**Allegato 1 Articolo 3: Articolo 3 Soggetti attuatori**

1. Sono soggetti attuatori delle iniziative di lavoro di pubblica utilità le imprese, ivi comprese le cooperative sociali e le cooperative di produzione e lavoro, e le associazioni riconosciute purché:

- a) abbiano sede legale o unità locale nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
  - b) dispongano di un'attrezzatura idonea per lo svolgimento delle iniziative di lavoro di pubblica utilità loro assegnate;
  - c) siano sufficientemente strutturate a livello organizzativo per lo svolgimento delle iniziative di lavoro di pubblica utilità loro assegnate ed assicurino ai soggetti beneficiari gli elementi essenziali di formazione in materia di sicurezza nello specifico luogo di lavoro.
2. Per la realizzazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità, i soggetti attuatori utilizzano i soggetti beneficiari di cui all'articolo 4, indicati dal soggetto proponente.
3. Tra il soggetto attuatore ed i soggetti beneficiari sono instaurati rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato compresi tra un minimo di quattro ed un massimo di otto mesi. I rapporti di lavoro sono disciplinati dal contratto collettivo di lavoro applicato nel settore di riferimento.
4. I soggetti proponenti concedono il contributo ai soggetti attuatori a titolo di rimborso spese per la realizzazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità.
5. I soggetti proponenti scelgono i soggetti attuatori utilizzando criteri di selezione che tengono conto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione mediante avvisi pubblici.

**Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)**  
**Allegato 1 Articolo 4: Articolo 4 Soggetti beneficiari**

1. Sono soggetti beneficiari dell'intervento i residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia in stato di disoccupazione ai sensi del Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 227, i quali:

- a) siano in stato di disoccupazione da almeno 18 mesi;

b) se donne, abbiano già compiuto il trentacinquesimo anno di età, ovvero, se uomini abbiano già compiuto il quarantesimo anno di età;

c) non percepiscano qualunque tipo di ammortizzatore sociale;

d) non abbiano maturato il diritto al trattamento pensionistico secondo la normativa vigente;

e) siano inseriti nelle liste di disponibilità di cui all'articolo 5.

2. Tutti i requisiti sono posseduti dal soggetto beneficiario:

a) all'atto della presentazione della domanda di inserimento nelle liste di cui all'articolo 5;

b) al momento dell'assunzione da parte del soggetto attuatore.

**Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)**  
**Allegato 1 Articolo 5: Articolo 5 Liste di disponibilità**

1. Presso ogni Centro per l'impiego della Regione Friuli Venezia Giulia sono istituite cinque liste di disponibilità per lo svolgimento di attività di lavoro di pubblica utilità, ciascuna con riferimento a uno dei settori di attività previsti all'articolo 7, comma 2, lettera c), numeri 1), 2), 3), 4) e 5).

2. Le liste di cui al comma 1 hanno validità dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento fino alla conclusione dei progetti di cui all'articolo 8.

3. I soggetti beneficiari di cui all'articolo 4 che intendono aderire alle iniziative di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c) numeri 1), 2), 3), 4) e 5), presentano domanda di iscrizione nelle liste di cui al comma 1 presso il Centro per l'impiego ove sono domiciliati, a partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento e sino al termine perentorio del 15 luglio 2010.

4. Il Centro per l'impiego, verificato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, iscrive i soggetti beneficiari nelle liste di cui al comma 1.

5. Il soggetto beneficiario che rifiuta l'offerta di occupazione per una iniziativa di lavoro di pubblica utilità senza documentata motivazione ovvero non risponde entro i termini previsti alla richiesta di documentazione del soggetto proponente, decade da tutte le liste di cui al comma 1. Il rifiuto viene comunicato dal soggetto attuatore o dal soggetto proponente al Centro per l'Impiego.

6. Il soggetto beneficiario può partecipare ad un solo progetto di iniziativa di lavoro di pubblica utilità nel periodo di validità delle liste di cui al comma 1, fatto salvo il mancato superamento del periodo di prova o l'accertata inidoneità alla mansione prevista.

7. La disponibilità per lo svolgimento di attività di lavoro di pubblica utilità è registrata nel Piano di azione individuale di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 227/2006.

8. In deroga al comma 3, in caso di esaurimento delle liste di disponibilità di cui al comma 1, può essere disposta, con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale lavoro, università e ricerca, la riapertura dei termini di presentazione della domanda di iscrizione.

**Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'articolo**

**9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)**  
**Allegato 1 Articolo 6: Articolo 6 Individuazione dei soggetti beneficiari**

1. Il soggetto proponente individua i soggetti beneficiari da assumere dal soggetto attuatore tra quelli inseriti nelle liste di cui all'articolo 5.
2. A tal fine il soggetto proponente richiede al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale intende svolgere l'attività lavorativa, la trasmissione dei nominativi dei soggetti beneficiari, inseriti nella lista relativa al settore previsto nel progetto di cui all'articolo 7, suddivisi per comune di domicilio.
3. Nel caso di mancanza di soggetti beneficiari nella lista di cui al comma 2, il soggetto proponente può richiedere ad altro Centro per l'impiego regionale la trasmissione della relativa lista.
4. Per la scelta dei soggetti beneficiari, il soggetto proponente redige una graduatoria riferita ai soggetti beneficiari domiciliati nel territorio comunale di competenza ovvero in caso di mancanza di nominativi, domiciliati in altro comune.
5. La graduatoria è definita in ordine decrescente tenendo conto dei seguenti criteri e punteggi:
  - a) età anagrafica:
    - 1) per donne che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età e uomini che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anni di età: punti 20;
    - 2) per donne che hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età e non ancora il cinquantesimo e uomini che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età e non ancora il cinquantacinquesimo: punti 15;
    - 3) per donne che hanno compiuto il quarantesimo di età e non ancora il quarantacinquesimo e uomini che hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età e non ancora il cinquantesimo: punti 10;
    - 4) per donne che hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non ancora il quarantesimo e uomini che hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non ancora il quarantacinquesimo: punti 5; (1)
  - b) durata dello stato di disoccupazione ai sensi del Regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 227/2006:
    - 1) oltre 36 mesi: 20 punti;
    - 2) da 31 a 36 mesi: 15 punti;
    - 3) da 25 a 30 mesi: 10 punti;
    - 4) da 18 a 24 mesi: 5 punti;
  - c) valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449):
    - 1) da 0,00 a 5.000,00 euro: 20 punti;
    - 2) da 5.000,01 a 10.000,00 euro: 15 punti;
    - 3) da 10.000,01 a 15.000,00 euro: 10 punti;
    - 4) superiore a 15.000,00 euro: 5 punti;
  - d) unico genitore presente nel nucleo familiare con uno o più figli a carico: 10 punti; (2)
  - e) invalidi del lavoro con percentuale di invalidità inferiore al 34%: 10 punti;

f) disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 "(Norme per il diritto al lavoro dei disabili): 20 punti.

5 bis In caso di parità di punteggio, ha precedenza il soggetto beneficiario più anziano di età. (3)

6. Nel caso in cui nella graduatoria siano presenti soggetti disabili, per l'inserimento lavorativo degli stessi vengono attivate le modalità previste dalla legge 68/1999 tenuto anche conto, al fine della tempistica prevista dal comma 2 dell'articolo 11, dei tempi necessari all'eventuale attivazione delle convenzioni di cui al comma 4 dell'articolo 11 della legge 68/1999 nel caso di assunzione di soggetti affetti da disabilità psichica.

-----

(1) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 1 dell'allegato al D.P.Reg. 17.09.2010, n. 206/Pres. (B.U.R. 29.09.2010, n. 206/Pres.) con decorrenza dal 30.09.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "a) età anagrafica:

1) per donne che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età e uomini che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anni di età: punti 20;

2) per donne che hanno compiuto il quarantaseiesimo anno di età e non ancora il cinquantesimo e uomini che hanno compiuto il cinquantunesimo anno di età e non ancora il cinquantacinquesimo: punti 15;

3) per donne che hanno compiuto il quarantunesimo anno di età e non ancora il quarantaseiesimo e uomini che hanno compiuto il quarantaseiesimo anno di età e non ancora il cinquantesimo: punti 10;

4) per donne che hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non ancora il quarantesimo e uomini che hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non ancora il quarantaseiesimo: punti 5;".

(2) La presente lettera è stata così sostituita dall'art. 1 dell'allegato al D.P.Reg. 17.09.2010, n. 206/Pres. (B.U.R. 29.09.2010, n. 206/Pres.) con decorrenza dal 30.09.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "d) famiglia monoparentale: 10 punti;".

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1 dell'allegato al D.P.Reg. 17.09.2010, n. 206/Pres. (B.U.R. 29.09.2010, n. 206/Pres.) con decorrenza dal 30.09.2010.

**Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)**  
**Allegato 1 Articolo 7: Articolo 7 Iniziative di lavoro di pubblica utilità**

1. Per iniziative di lavori di pubblica utilità si intendono tutte le attività che consentono l'impiego temporaneo dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 4 in progetti territoriali che hanno per oggetto lo svolgimento di attività lavorative di pubblica utilità e di interesse generale, individuate dai soggetti proponenti.

2. Le attività di cui al comma 1:

a) sono caratterizzate dalla straordinarietà, dall'occasionalità, dalla temporaneità ;

b) non rientrano nell'ordinaria attività amministrativa del soggetto proponente;

c) rientrano in uno dei seguenti settori di intervento:

1) valorizzazione patrimonio pubblico urbano e rurale, compresa la relativa manutenzione;

2) valorizzazione di beni culturali e artistici anche mediante l'attività di salvaguardia, promozione, allestimento e custodia di mostre relative a prodotti, oggetti attrezzature del territorio, nonché riordino o recupero e valorizzazione di testi o documenti di interesse storico e culturale;

- 3) riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo;
- 4) servizi di custodia e vigilanza finalizzati a migliorare la fruibilità degli impianti e attrezzature sportive, centri sociali, educativi o culturali gestiti dai soggetti proponenti;
- 5) servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo.

3. L'elenco tassativo delle attività rientranti nei settori di cui al comma 2, lettera c), sono indicate nell'allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

**Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)**  
**Allegato 1 Articolo 8: Articolo 8 Progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilità**

1. Le iniziative di lavoro di pubblica utilità sono inserite in progetti territoriali redatti dai soggetti proponenti e sottoposti alla valutazione di ammissibilità del Servizio competente della Direzione centrale lavoro, università e ricerca della Regione Friuli Venezia Giulia.

2. I progetti contengono le seguenti indicazioni:

- a) le finalità, il settore di intervento e l'elenco delle attività di cui all'allegato A del presente Regolamento dell'iniziativa di lavoro di pubblica utilità che si intende realizzare;
- b) il luogo di svolgimento delle attività;
- c) il numero dei soggetti beneficiari componenti la squadra di lavoro che si intendono utilizzare nello svolgimento dell'attività;
- d) la durata prevista per lo svolgimento dell'attività, espressa in mesi;
- e) il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nel settore di riferimento;
- f) la qualifica ed il livello retributivo applicato;
- g) il numero delle ore di impegno settimanale previsto per ciascun componente la squadra di lavoro;
- h) il costo complessivo del progetto;
- i) il tutor del progetto dipendente del soggetto attuatore;
- j) la descrizione dei moduli formativi orientati alla sicurezza sul lavoro e all'utilizzo delle attrezzature che si ritengono necessarie per l'avvio dell'attività lavorativa.

3. Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, i progetti territoriali:

- a) fanno riferimento ad uno solo dei settori di intervento di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c);
- b) hanno una durata complessiva tra un minimo di quattro ed un massimo di otto mesi;
- c) prevedono per ciascun soggetto beneficiario coinvolto, un orario di lavoro non superiore a trentadue ore settimanali;
- d) prevedono l'impiego di una squadra di lavoro composta da non meno di due e non più di sei soggetti beneficiari.
- e) hanno coerenza tra settore di attività e finalità del progetto.

**Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)**  
**Allegato 1 Articolo 9: Articolo 9 Presentazione e valutazione di ammissibilità dei progetti**

1. La presentazione dei progetti da parte dei soggetti proponenti avviene con procedura aperta a sportello, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all'articolo 13, dall'entrata in vigore del presente regolamento e fino al 20 ottobre 2010. (1)

2. La presentazione dei progetti:

a) è effettuata utilizzando la modulistica approvata con decreto del Direttore centrale lavoro, università e ricerca e pubblicata sul sito istituzionale della Regione;

b) è indirizzata al Servizio Lavoro della Direzione centrale lavoro, università e ricerca, via San Francesco n. 37, 34132 TRIESTE e può essere consegnata a mano, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo lav.univ.ric@certregione.fvg.it.

3. Qualora la domanda sia inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga al Servizio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7/2000.

4. L' ammissibilità e la valutazione di conformità ai requisiti previsti dal presente regolamento sono effettuate dal Servizio lavoro tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) utilizzo corretto della modulistica di cui al comma 2, lettera a);
- b) coerenza e qualità progettuale;
- c) coerenza finanziaria.

-----

(1) Le parole "30 settembre 2010" contenute nel presente comma sono state così sostituite dalle seguenti parole "20 ottobre 2010" dall'art. 2 dell'allegato al D.P.Reg. 17.09.2010, n. 206/Pres. (B.U.R. 29.09.2010, n. 206/Pres.) con decorrenza dal 30.09.2010.

**Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)**  
**Allegato 1 Articolo 10: Articolo 10 Spese ammissibili e rimborso**

1. La Regione Friuli Venezia Giulia finanzia una quota pari al 95% delle spese sostenute dal soggetto attuatore per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 8. Il restante 5% è a carico del soggetto proponente. (1)

2. Sono ammissibili a rimborso le seguenti tipologie di spesa sostenute dal soggetto attuatore:

a) il costo del lavoro sostenuto dal soggetto attuatore per l'assunzione temporanea dei soggetti beneficiari per la durata prevista dal progetto, relativo alla paga base riferita all'inquadramento del livello iniziale per categoria del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nel settore di riferimento ed agli oneri previdenziali e assistenziali;

- b) il costo dei materiali di consumo, ivi compresi gli eventuali dispositivi di protezione individuali ed il costo del carburante, strettamente connessi allo svolgimento delle attività previste nel progetto da parte dei soggetti beneficiari interessati;
- c) le spese di pubblicizzazione e promozione del progetto;
- d) il costo del personale del soggetto attuatore impegnato nel progetto quale tutor aziendale della squadra di lavoro;
- e) le spese per parcelle notarili connesse alla costituzione di una associazione temporanea di imprese o di scopo, ove previste dalla procedura di selezione, spese relative alla consulenza per l'elaborazione delle paghe dei soggetti beneficiari;
- f) le spese di segreteria e amministrazione necessarie per la realizzazione del progetto ivi compresi gli adempimenti di carattere amministrativo, connessi alle attività di rendicontazione realizzate dal soggetto attuatore attraverso proprio personale dipendente o parasubordinato;
- g) i premi relativi ad assicurazioni per la responsabilità civile stipulate dai soggetti attuatori per la copertura dei rischi connessi alle prestazioni dei soggetti beneficiari;
- h) l'accensione di polizze fideiussorie bancarie o assicurative richieste al fine di assicurare i flussi finanziari nei confronti del soggetto attuatore a titolo di anticipazione;
- i) le spese per la certificazione esterna dei rendiconti fino ad un massimo di euro 250,00.

3. Le spese ammissibili a rimborso rispettano le seguenti percentuali:

- a) il costo di cui al comma 2, lettera a), rappresenta almeno il 70% del costo complessivo del progetto;
- b) i costi di cui al comma 2, lettera b), c), d), e), f), g), h) ed i) non possono, complessivamente, essere superiori al 30% del costo complessivo del progetto.

-----

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 3 dell'allegato al D.P.Reg. 17.09.2010, n. 206/Pres. (B.U.R. 29.09.2010, n. 206/Pres.) con decorrenza dal 30.09.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. La Regione Friuli Venezia Giulia finanzia una quota pari all'80% delle spese sostenute dal soggetto attuatore per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 8. Il restante 20% è a carico del soggetto proponente.".

**Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010) Allegato 1 Articolo 11: Articolo 11 Approvazione del progetto, concessione, erogazione prima rata del finanziamento ed avvio del progetto**

1. Conclusa l'istruttoria e valutata l'ammissibilità del progetto, il Servizio competente provvede alla concessione del finanziamento nei limiti delle risorse complessivamente disponibili di cui dell'articolo 13, comma 2 e alla contestuale erogazione del 50% del finanziamento concesso.
2. Il progetto è avviato entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del finanziamento pena la revoca del finanziamento.
3. Il progetto si intende validamente avviato esclusivamente se la squadra di lavoro prevista dal progetto medesimo risulta avere preso servizio.
4. Il soggetto proponente comunica l'avvio e la fine dell'attività al Servizio competente. In particolare, unitamente alla comunicazione di avvio attività, trasmette un rapporto indicando le generalità, la qualifica e la data di assunzione dei soggetti beneficiari.

**Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)**  
**Allegato 1 Articolo 12: Articolo 12 Erogazione del saldo del finanziamento**

1. Entro 90 giorni dalla data dell'ultimo pagamento effettuato dal soggetto proponente al soggetto attuatore, il soggetto proponente presenta al Servizio competente la domanda di pagamento del saldo del finanziamento utilizzando la modulistica approvata con decreto del Direttore centrale Lavoro università e ricerca e pubblicata sul sito istituzionale della Regione.

2. La domanda di erogazione del saldo è accompagnata dalla seguente documentazione:

- a) il rendiconto certificato delle spese effettivamente sostenute dal soggetto attuatore esposte per singole voci di costo ammissibile e giustificate da documenti contabili probatori;
- b) il prospetto dei costi rimborsati dal soggetto proponente giustificati da documenti contabili probatori;
- c) un rapporto finale di esecuzione del progetto di iniziative di lavoro di pubblica utilità.

3. Il servizio competente eroga il saldo del finanziamento nei limiti del finanziamento concesso e delle spese ammissibili di cui all'articolo 10, comma 2, ai sensi dei Regolamenti comunitari, nazionali e regionali vigenti in materia di Fondo sociale europeo.

**Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)**  
**Allegato 1 Articolo 13: Articolo 13 Risorse disponibili**

1. I progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilità sono finanziati con risorse messe a disposizione dal bilancio regionale per l'anno 2010 e dal Fondo sociale europeo a valere sul POR Occupabilità 2007-2013 Asse Occupabilità - Obiettivo specifico B) "Sostenere l'accesso al mercato del lavoro secondo una logica preventiva e attenta a bisogni e caratteristiche tanto degli individui quanto delle imprese".

2. Le risorse complessivamente disponibili per i progetti di lavoro di pubblica utilità sono pari ad euro 6.900.000,00 così suddivisi:

- a) euro 2.400.000,00 messi a disposizione dal bilancio regionale;
- b) euro 4.500.000,00 messi a disposizione dal Fondo sociale europeo.

2 bis. L'assegnazione di ulteriori risorse può essere disposta con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavoro. (1)

-----

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1 dell'allegato al D.P.Reg. 29.11.2010, n. 265/Pres. (B.U.R. 01.12.2010, n. 48, S.O. n. 29) con decorrenza dal 02.12.2010.

**Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)**  
**Allegato 1 Articolo 14: Articolo 14 Informazione**

1. Al fine di garantire la trasparenza sulla partecipazione dei Fondi comunitari al finanziamento dei progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilità, in particolare del Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2007/2013 - Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione, di seguito definito Programma comunitario:

- a) i modelli relativi alle domande di finanziamento evidenziano che i progetti di lavoro di iniziative di pubblica utilità sono finanziati nell'ambito dell'attuazione del Programma comunitario e recano gli emblemi previsti nell'allegato B;
- b) gli atti amministrativi dei soggetti proponenti, gli atti di concessione ed erogazione dei contributi per i progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilità ed ogni altro atto o comunicazione del soggetto proponente in relazione ai contributi medesimi, indicano che il contributo è concesso nell'ambito dell'attuazione del Programma comunitario;
- c) i soggetti attuatori di cui all'articolo 3 ed i soggetti beneficiari di cui all'articolo 4 sono adeguatamente informati che il contributo è finanziato attraverso il Programma comunitario;
- d) a cura del soggetto proponente, all'esterno dei luoghi in cui si svolgono i progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilità finanziati con le risorse del Programma comunitario sono esposti cartelloni contenenti gli emblemi previsti nell'allegato B.

**Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)**  
**Allegato 1 Articolo 15: Articolo 15 Controllo e monitoraggio**

- 1. L'attuazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità è sottoposta ai controlli, anche a campione, sui luoghi dove vengono svolte le iniziative stesse, secondo le modalità previste dalle normative che regolano le attività finanziante con la partecipazione dei Fondi comunitari e secondo quanto previsto dall'articolo 44 della legge regionale 7/2000.
- 2. I costi non riconosciuti in sede di controllo, se già erogati, sono recuperati con le modalità e le procedure di restituzione previste dalle normative comunitarie e regionali.
- 3. Il monitoraggio sull'andamento dei progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilità è svolto dall'Agenzia regionale del lavoro.

**Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)**  
**Allegato 1 Articolo 16: Articolo 16 Disponibilità dei documenti**

- 1. Tutta la documentazione attinente ai progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilità è tenuta a disposizione, in originale o copia autenticata, dal soggetto proponente, per i tre anni successivi alla chiusura del programma operativo ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 3, del Regolamento 1083/2006.
- 2. La documentazione di cui al comma 1 è resa disponibile per ogni richiesta di controllo.

**Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)**  
**Allegato 1 Articolo 17: Articolo 17 Compatibilità del finanziamento**

- 1. Il finanziamento concesso ai sensi dal presente regolamento è cumulabile con incentivi provinciali, regionali e nazionali.

**Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)**  
**Allegato 1 Articolo 18: Articolo 18 Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)**  
**Allegato 1 Articolo 19: [Sub-]Allegato A (Art. 7 iniziative di lavoro di pubblica utilità) Elenco delle attività che possono essere effettuate con i progetti di iniziative di lavoro di pubblica utilità**

1) valorizzazione patrimonio pubblico urbano e rurale, compresa la relativa manutenzione;

1. sistemazione parchi gioco, rampe, bordi stradali, recinzioni e staccionate deteriorate, piazze, stradine, sentieri e strade interpoderali;

2. piantumazioni siepi;

3. inerbimento;

4. manutenzione sentieri e passeggiate;

5. posa in opera di canalette per il deflusso delle acque meteoriche;

6. posa in opera di arredi quali tavoli, panchine, cestini portarifiuti, posa segnaletica e bacheche;

7. messa in opera di parapetti in legno e di staccionate;

8. pulizia alvei(in particolare torrente, rio, ruscello)

9. pulizia da rifiuti;

10. svuotamento di fontane e pozze di raccolta acque piovane e pulitura delle stesse;

11. pulizia delle canalette acque di sgrondo;

12. ricostruzione muretti di contenimento con sassi a vista;

13. creazione aiuole;

14. sistemazione siepi;

15. formazione sentieri di collegamento;

16. pulizia del sottobosco;

17. recinzioni strade rurali;

18. sistemazione scarpate con semina di erba, piante, fiori;

19. allestimento piccole aree per pic -nic;
  20. consolidamento rampe;
  21. messa in opera di scalini di legno;
  22. posa di passerelle su torrenti;
  23. mascheramento contenitori rifiuti solidi urbani;
  24. allestimento piazzole per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;
  25. recupero terreni inculti o degradati con ripristino e coltura a prato;
  26. riassetto parchi pubblici;
  27. pulizia vivaio;
  28. pulizia aree limitrofe alle sorgenti e prese e serbatoi acqua potabile;
  29. allestimento e smontaggio di manifestazioni pubbliche;
  30. manutenzione straordinaria di capitelli e fontane;
  31. bonifica di terreni vicini a manufatti di interesse storico/artistico ( in particolare chiese, monumenti, lapidi, capitelli);
  32. pulizia strutture murarie di manufatti storico/artistici;
  33. pulizia ringhiere in ferro di manufatti storico/artistici;
  34. riparazione con sigillatura delle fessure delle fontane;
  35. manutenzione fabbricati, traslochi, interventi a tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti.
- 2) valorizzazione di beni culturali e artistici anche mediante l'attività di salvaguardia, promozione, allestimento, e custodia di mostre relative a prodotti, oggetti attrezzature del territorio, nonché riordino o recupero e valorizzazione di testi o documenti di interesse storico e culturale;
1. raccolta, restauro e catalogazione materiale storico;
  2. apertura al pubblico, custodia ed allestimento mostre;
  3. inventariazione,
  4. rifoderatura testi;
  5. controllo patrimonio audiovisivo con conseguente revisione dei registri di inventario;
  6. inserimento dati su supporto informatico;
  7. identificazione dati;
  8. compilazione schede;
  9. controllo libri conservati;
  10. collocazione o sistemazione sugli scaffali;

11. cartolazione(in particolare numerazione delle pagine di un manoscritto o di un codice)
  12. catalogazione;
  13. individuazione e classificazione beni;
  14. riordino opere di interesse storico e artistico;
  15. ricerca e archiviazione di documenti relativi alle tradizioni ed alle principali attività economico - culturali di una determinata zona;
  16. verifica ed aggiornamento schedari;
  17. predisposizione schede per microfilmatura di periodici e manoscritti;
  18. riordino e predisposizione etichettatura per donazioni di libri e periodici;
  19. rilevazione ed inventariazione di lasciti e lavori di indicizzazione degli articoli di giornale riguardanti l'Amministrazione pubblica;
- 3) riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo;
1. sistemazione con relativa elencazione e riordino degli archivi cartacei delle Amministrazioni pubbliche;
  2. sistemazione con relativa elencazione e riordino degli archivi informatici delle Amministrazioni pubbliche con l'inserimento di nuovi dati resisi disponibili e l'aggiornamento globale dell'archivio stesso;
  3. recupero pratiche arretrate( in particolare ICI, licenze edilizie, comunicazioni obbligatorie);
  4. informatizzazione dati relativi a domande presentate da cittadini a richiesta contributi;
  5. recupero ed archiviazione delle Gazzette Ufficiali e dei Bollettini Regionali arretrati;
  6. controllo completezza e regolarità formale dei verbali di deliberazioni prima della loro rilegatura;
  7. catalogazione, inventariazione e schedatura del materiale presente nell'archivio storico;
  8. creazione di archivio.
- 4) servizi di custodia e vigilanza finalizzati a migliorare la fruibilità degli impianti e attrezzature sportive, centri sociali, educativi o culturali gestiti dalle Amministrazioni pubbliche.
1. apertura, chiusura e custodia nelle fasce orarie stabilite di palestre, impianti sportivi, sale e strutture di proprietà delle Amministrazioni pubbliche, di centri polivalenti;
  2. distribuzione di materiale informativo;
  3. mantenimento dell'ordine negli spazi e nei locali aperti ai visitatori;
  4. custodia dell'eventuale materiale assegnato alle associazioni che fruiscono di tali strutture;
  5. verifica sommaria dello stato degli impianti e attrezzature e chiusura delle strutture a conclusione degli utilizzi;
  6. custodia e vigilanza degli impianti nel corso di eventi e manifestazioni sportive promosse o organizzate dalle Amministrazioni pubbliche.
- 5) servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo

1. accompagnamento degli ospiti all'interno delle Case di riposo per i diversi servizi( in particolare sala mensa, sale di animazione, fisioterapia)
2. aiuto negli spostamenti con l'utilizzo di ausili tipo carrozzina;
3. servizi di accompagnamento e svago per passeggiate, escursioni con pulmino, gite di gruppo;
4. supporto e affiancamento nelle attività di animazione e supporto all'operatore incaricato nelle attività di animazione;
5. gruppo di ascolto ( in particolare lettura di libri, quotidiani, riviste)
6. gruppi espressivi( in particolare attività manuali, laboratori con varie tecniche, canto, disegno, pittura)
7. gruppi culturali( in particolare cinema, musei, mostre, spettacoli)
8. gruppo giochi( in particolare cruciverba, sudoku, giochi in movimento, giochi di società, giochi di carte, tornei di bocce)
9. gruppo gite ( in particolare culturali, religiose, naturalistiche)
10. gruppo cucina(in particolare torte, biscotti, pasta fresca)
11. feste di compleanno;
12. feste a tema;
13. attività di ascolto e compagnia;
14. aiuto e partecipazione a feste di compleanno, preparazione addobbi, e piccoli lavori connessi;
15. predisposizione degli ambienti, delle strutture e dei materiali necessari all'attività di animazione e affiancamento al personale nella gestione delle attività;
16. raccolta, ritiro, distribuzione e lettura della posta;
17. presidio e sorveglianza dei luoghi esterni e degli ambienti nei quali si radunano gli ospiti coinvolti nelle attività;
18. servizi di accompagnamento per necessità personali, visite mediche, acquisto farmaci, commissioni varie, per il disbrigo di incombenze burocratiche, per recarsi dal parrucchiere, pedicure e manicure, lavanderia.;
19. servizi di accompagnamento per favorire i rapporti con la comunità (in particolare organizzazioni associative, feste, ricorrenze, momenti religiosi, e di culto, amicizie, visite a parenti , frequenza di attività socio-culturali-ricreative in compagnia.);
20. aiuto per gli spostamenti con l'utilizzo di ausili tipo carrozzina;
21. attività presso le abitazioni, con riordino libri, riviste, attività di animazione (lettura libri, riviste, racconti, poesie, esecuzione lavori a maglia, con stoffa, con carta), compagnia, attenzione ed intrattenimento;
22. fornitura acquisti, recapito della spesa, fornitura farmaci a domicilio;
23. formulazione e tenuta di un "registro delle necessità) temporanee o continuative degli anziani, al fine di stabilire le diverse modalità ed i tempi di intervento;

**Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell'articolo 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)**

**Allegato 1 Articolo 20: [Sub-]Allegato B (Art. 14 informazione) Emblemi che devono essere obbligatoriamente esposti per l'informazione attinente la partecipazione dei Fondi comunitari al finanziamento dei progetti di iniziative di pubblica utilità.**

Unione Europea	Fondo Sociale Europeo
 Unione europea Fondo sociale europeo	
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale istruzione, formazione e cultura
	